



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 807 DEL 16/09/2026

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEDI CONVENZIONATE DEL SEGRETARIO COMUNALE DAL 01/01/2024 IN APPLICAZIONE DEL CCNL PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI DEL 23/02/2026.

**IL COORDINATORE DELL'AMBITO RISORSE E SERVIZI ALLA PERSONA
AREA PERSONALE**

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata, da ultimo, con delibera di giunta comunale n. 184 del 18/09/2023;
- il decreto sindacale n. 3 del 21/03/2024, con il quale il dirigente dott. Sergio Gallo è stato nominato coordinatore dell'ambito Risorse e Servizi alla persona.

Viste altresì:

- la delibera del 28/11/2025, n. 106, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 28/11/2025, n. 107, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e ss.mm.;
- la delibera del 11/12/2025, n. 251, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028 – parte finanziaria e ss.mm.;
- la delibera di giunta comunale del 30/1/2026, n. 18, con la quale è stato approvato il PIAO 2026-2028;
- la delibera del 29/04/2026 n. 32, con la quale la giunta comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.

Visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di

specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

Premesso che:

- con decreti n. 13 del 30/09/2022 e n. 15 del 28/10/2022 il nuovo sindaco ha confermato il dott. Francesco Pucci segretario generale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Belluno e Arsiè (BL);
- il comune di Belluno, con delibera consiliare del 21/10/2024, n. 65, ha deliberato:
 - a) il recesso dalla convenzione di segreteria tra i comuni di Belluno e di Arsiè a far data dall'1/12/2024, comunicato al Comune da ultimo citato con nota prot. n. 49359 del 29/10/2024;
 - b) la costituzione della convenzione di segreteria tra i comuni di Belluno e di Fonzaso a far data dall'1/12/2024;
- con decreto n. 29 del 21/11/2024 il sindaco ha nominato il dott. Francesco Pucci segretario generale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Belluno e Fonzaso (BL), fissando al giorno 02/12/2024 il termine per l'assunzione in servizio presso la segreteria convenzionata;
- con nota prot. n. 55021 del 02/12/2024 il funzionario responsabile dell'area personale del comune di Belluno ha certificato che il dott. Francesco Pucci ha effettivamente preso servizio in data 02/12/2024 presso il comune di Belluno in qualità di segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Belluno e Fonzaso (BL), della quale il comune di Belluno è capo convenzione.

Considerato che:

- con delibera di Giunta comunale n. 261 del 30/12/2024 sono stati approvati il nuovo sistema di pesatura della retribuzione di posizione del segretario comunale e i criteri di attribuzione della retribuzione di risultato ex artt. 60 e 61 del ccnl comparto funzioni locali sottoscritto il 16/07/2024;
- con protocollo generale n. 28289/2025 il Sindaco ha redatto la scheda di pesatura del Segretario comunale secondo il nuovo sistema di pesatura di cui all'art. 60, comma 1, del CCNL personale dell'area Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024, con la quale è stata attribuita la retribuzione di posizione massima di € 53.665,99, fermo restando il rispetto del limite complessivo previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
- con determinazione dirigenziale n. 1178 del 04/12/2025 è stata rideterminata la retribuzione di posizione del segretario comunale dott. Francesco Pucci in € 53.665,99 annui per 13 mensilità, in applicazione dell'art. 60 del CCNL 16/07/2024, con decorrenza 01/01/2025, fermo restando il rispetto del limite complessivo previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i segretari dell'area Funzioni locali per il triennio 2022-2024 (di seguito: CCNL 23/02/2026);
- l'art. 35 del CCNL 23/02/2026 prevede, a decorrere dal 01/01/2024, per i segretari comunali in fascia A, la retribuzione tabellare annua lorda di € 50.005,77, comprensivi di tredicesima mensilità;
- l'art. 36 del CCNL 23/02/2026 prevede, con decorrenza 01/01/2024, un incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di € 3.003,00 per i segretari in comuni capoluogo di provincia;
- il predetto incremento sulla retribuzione di posizione di cui all'art. 36 del CCNL 23/02/2026, pari ad € 3.003,00, non incide sul limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 23/02/2026).
- l'art. 38, comma 1, del CCNL 23/02/2026, prevede, pertanto, che la retribuzione di posizione è erogata, nei comuni capoluogo di provincia, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per 13 mensilità: minimo € 38.593,00 e massimo € 56.668,99.

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 25/05/2017, ai sensi del quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.

Visto l'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per la spesa di personale avviene:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale;
- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.

Considerato che:

- la dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 23/02/2026 chiarisce che: *“Le parti concordano nel ritenere che agli incrementi delle risorse destinate a retribuzione di posizione e/o di risultato previsti dal presente CCNL (art. 40, comma 1; art. 36; art.33 commi 1 e 2; art.24 comma 1), ivi compresi quelli destinati a welfare, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 135/2018, in ordine alla non incidenza degli stessi sul limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017”*;
- l'articolo 11 del D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019 “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione” chiarisce che: *“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”*.

Rilevata la necessità di rideterminare la retribuzione di posizione e la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate:

- la retribuzione di posizione, dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, del segretario comunale dott. Francesco Pucci, sulla base dell'incremento stabilito dall'art. 36 del CCNL 23/02/2026, come di seguito riportato (importi su base annua per 13 mensilità):

€ 54.660,55, di cui:

- € 35.590,00 relativi alla retribuzione di posizione 2024;
- € 16.067,55 per maggiorazione retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4, CCNL 16/05/2001 (vedi decreto del Sindaco n. 3 del 13/06/2022 e determinazione n. 618 del 05/08/2022)
- € 3.003,00 per incremento della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 23/02/2026;

€ 26.166,58 per retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, pari al 25% della somma di stipendio tabellare (€ 50.005,77- vedi art. 35 CCNL 23/02/2026) e retribuzione di posizione complessiva (€ 54.660,55);

- la retribuzione di posizione, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, del segretario comunale dott. Francesco Pucci, sulla base dell'incremento stabilito dall'art. 36 del CCNL 23/02/2026, come di seguito riportato (importi su base annua per 13 mensilità):
€ 56.668,99, di cui:
 - € 53.665,99 relativi alla retribuzione di posizione 2025
 - € 3.003,00 per incremento della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 23/02/2026;**€ 26.668,69** per retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, pari al 25% della somma di stipendio tabellare (€ 50.005,77- vedi art. 35 CCNL 23/02/2026) e retribuzione di posizione (€ 56.668,99);
- la retribuzione di posizione, dal 01/01/2026, del segretario comunale dott. Francesco Pucci, ai sensi dell'art. 38 del CCNL 23/02/2026 è pari ad **€ 56.668,99**, oltre ad **€ 26.668,69** per retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (importi su base annua per 13 mensilità).

Visto l'art. 17 comma 1 del d.P.R. 917/1986 (TUIR) ai sensi del quale sono soggetti a tassazione separata *“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi...”*

Dato atto che:

- l'applicazione dell'art. 36 del CCNL 23/02/2026 comporta, a decorrere dal 01/01/2024, un incremento della retribuzione di posizione del segretario comunale dott. Francesco Pucci di € 3.003,00 annui per 13 mensilità, non incidente sul limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 23/02/2026) e comporta, di conseguenza, anche un incremento della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate di € 1.498,25 per il 2024 e pari importo per il 2025;
- la presente determinazione comporta una spesa complessiva per l'incremento della retribuzione di posizione del segretario comunale dott. Francesco Pucci dal 2024 al 2025, pari ad € 9.002,5, di cui € 6.006,00 per incrementi della retribuzione di posizione ex art. 36 del CCNL 23/02/2026 ed € 2.996,50 per incrementi retribuzione aggiuntiva sedi convenzionate, che sommata ai relativi oneri riflessi, trova copertura nei capitoli del bilancio 2026 dedicati alla spesa di personale;
- l'obbligazione contratta è esigibile;
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2026-2028;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di attribuire** al segretario la retribuzione di posizione annua evidenziata in premessa con decorrenza 01/01/2024 rapportata al periodo indicato e da corrispondere al netto di quella già erogata;
3. **di dare atto che** l'applicazione dell'art. 36 del CCNL 23/02/2026 comporta, a decorrere dal 01/01/2024, un incremento della retribuzione di posizione del segretario comunale dott. Francesco Pucci di € 3.003,00 annui per 13 mensilità ed il conseguente incremento di € 1.498,25

annui, a decorrere dal 01/01/2024, della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;

4. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.;
5. **di incaricare** l'area Personale della liquidazione e del conguaglio degli importi a ciascun dirigente con i primi stipendi utili;
6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5. e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità.

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.